

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1955

(27^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

I N D I C E

Disegni di legge:

« Modifica all'articolo 33, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1064) (D'iniziativa del senatore Elia) (Discussione e reiezione):

| | |
|---------------------------|---------------|
| PRESIDENTE | Pag. 341, 343 |
| CEMMI, relatore | 343 |

« Modifica dell'articolo 411 del Codice civile » (1141) (D'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|---|----------|
| PRESIDENTE | 339, 341 |
| AZARA | 341 |
| DE PIETRO | 341 |
| LEONE | 341 |
| ROMANO, relatore | 340, 341 |
| SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia | 340 |
| SPALLINO | 341 |

La seduta è aperta alle ore 9,25.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemmi, Corsini, De Pietro, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino e Zoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

SPALLINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifica dell'articolo 411 del Codice civile » (1141) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Modifica dell'articolo 411 del Codice civile », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Dopo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 411 del Codice civile, è aggiunto il seguente:

« L'affiliazione non può tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un Istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi ».

ROMANO, *relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 411 del Codice civile, nel regolare la costinzione dell'affiliazione, dispone, nel comma secondo: « Nel caso di legittimazione o di riconoscimento del minore, il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare la affiliazione, ovvero se sia da conferire ai genitori l'esercizio della patria potestà. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione ».

A questo secondo periodo si propone di far seguire quello riportato nell'articolo unico del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri, approvato dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1955.

La proposta fa sorgere la preoccupazione di una limitazione del diritto dei genitori di riconoscere il proprio figlio. D'altra parte tale diritto del genitore che per un certo spazio di tempo è venuto meno al dovere del riconoscimento va messo in rapporto con la posizione degli affilianti che hanno preso nella loro casa l'esposto, curandolo ed allevandolo nella speranza di avere quel bambino come un figlio e per sempre. Invero la possibilità che il minore, in seguito al riconoscimento, venga tolto improvvisamente alla famiglia che voleva affiliarlo, impedisce il sorgere dell'affiliazione e quindi danneggia il minore che viene lasciato nel brefotrofo. Questo il motivo per cui col disegno di legge in esame si dà all'affiliante la possibilità di acconsentire o meno all'estinzione dell'affiliazione; e ciò non per tutti gli esposti e non in ogni caso, ma solo per coloro che sono affiliati in seguito ad affidamento da parte di un istituto di assistenza.

Quando invece si tratta di legittimazione non si pone alcuna remora.

Il disegno di legge, riconoscendo all'affiliante il diritto di consentire o meno che l'affiliazione sia dichiarata estinta, nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi, rafforza l'istituto dell'affiliazione e favorisce la posizione degli esposti. Pertanto ne propongo l'approvazione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al disegno di legge, soprattutto nella sua ultima formulazione. Gli onorevoli senatori ricorderanno che il progetto ha subito varie modifiche, fino a giungere all'ultima formulazione che è quella che dà maggiori garanzie.

Si tratta di un grosso problema e da molte parti, soprattutto dai brefotrofi, erano venute molte segnalazioni: ricordo che ne vennero diverse quando la proposta era già in corso e io stesso ne ho lette moltissime quando ero alla Presidenza del Consiglio. Con le suddette segnalazioni si faceva presente come spesso accadeva che delle persone si presentassero presso i brefotrofi a richiedere dei bambini da affiliare, ma che immediatamente rinunziassero a tale passo quando venivano a conoscenza che in qualsiasi momento i genitori, che non si erano mai fatti vivi neppure per il modesto dovere del riconoscimento, potevano togliere loro i bambini. Si verifica anche l'ipotesi che questa richiesta tardiva sia motivata, anziché da ragioni affettive, dal fatto che il minore raggiunge i 14 anni e può essere in qualche modo sfruttato.

Senonché la proposta iniziale dell'onorevole Maria Pia Dal Canton aveva una formula un po' rigida, tanto che furono sollevate obiezioni. Infatti si è tutti d'accordo nel riconoscere al genitore affettivo un certo diritto per il sacrificio sostenuto nell'allevare una creatura non propria, diritto che si esplica nel mettersi di fronte al genitore legittimo e farsi provare, almeno, che il genitore legittimo si presenta con una motivazione positiva e non utilitaristica; di contro però, anche se il tempo è trascorso, anche se le ragioni non sono tutte positive, non si può calpestare il diritto primario e naturale, il diritto del sangue. Si è allora riconosciuta la possibilità di opposizione dell'affiliante, che deve essere sempre valutata dal Magistrato in vista della possibile esistenza di « gravi e fondati motivi » contro di essa. Anzi nella formula attuale c'è un'attenuazione rispetto ai « gravissimi motivi » della dizione precedente, derivata dall'accoglimento di una richiesta del Guardasigilli.

Il disegno di legge è considerato con favore dal Governo perchè tende, proprio nell'interesse dei minori, ad evitare che siano ostacolate

delle brave persone nel loro proposito di dare una famiglia a chi non ne ha.

AZARA. Parlo per dichiarazione di voto. Voterò favorevolmente perchè ho ascoltato con molta attenzione le parole del rappresentante del Governo e posso attestare che corrispondono a verità. Io ho grandissima esperienza di queste cose fin da quando è entrato in vigore il Codice e so di casi veramente pietosi come, per esempio, di bambini che sono stati strappati ai genitori affettivi che li avevano già incamminati sulla dritta via e che, caduti sotto la potestà di genitori indegni di questo nome, si sono perduti. Sono favorevole al disegno di legge tanto più che, con una formula felice, si salvaguarda anche il caso eccezionale (perchè si verificherà di rado) del genitore pervaso da affetto tardivo, ipotesi degna di riconoscimento.

LEONE. Debbo manifestare una certa perplessità. Mi sembrerebbe opportuno eliminare un certo potenziale conflitto tra il diritto del sangue e l'affiliazione. Trovo che non sono chiari i « gravi e fondati motivi », ma che anzi potrebbero essere causa di contestazioni e di opposizioni. Le dichiarazioni del rappresentante del Governo, poi, rafforzano la nostra perplessità perchè, in sostanza, con la norma in esame si verrebbe a instaurare un vero e proprio esame dei motivi, che possono essere riservatissimi, che hanno impedito ad un genitore di fare il riconoscimento.

DE PIETRO. Non credo che le ragioni espresse dal collega Leone giustificano la sua perplessità. Già il relatore ha messo in evidenza che si tratta di un caso di riconoscimento e non di legittimazione. Non mi sembra il luogo di insistere sulla differenza che passa tra le due forme. È evidente, data la formulazione dell'articolo, che ci sarà da parte del giudice un apprezzamento sulla convenienza o meno di accettare il dissenso dell'affiliante.

Detto per inciso, non comprendo la dizione « gravi e fondati motivi »; secondo me è sufficiente dire « fondati », perchè la gravità è un apprezzamento che non si riferisce alla fondatezza degli stessi motivi. Si comprende che

se i motivi non sono fondati, ha poca importanza che siano gravi o lievi.

In conclusione ripeto che il disegno di legge non può suscitare alcuna preoccupazione.

SPALLINO. Dichiaro di votare favorevolmente all'approvazione dell'articolo unico sottoposto al nostro esame. Desidererei fare però qualche riserva per la formulazione tecnica della disposizione da inserire nel Codice civile. La frase « salvo che ricorrano gravi e fondati motivi » non mi sembra tecnicamente ben formulata; ci voleva qualcosa di più, perchè è evidente che questi gravi e fondati motivi devono essere tali da dispensare il Magistrato dal consenso dell'affiliante. Questo, infatti, mi sembra essere il significato della disposizione.

ROMANO, *relatore*. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla differenza tra riconoscimento e legittimazione.

Per quanto riguarda i gravi e fondati motivi, essi sono intuitivi. Supponiamo il caso di un fanciullo che venga affiliato da un contadino o da un operaio e supponiamo che il padre naturale finisca per riconoscerlo; se il padre naturale è una persona facoltosa, il Magistrato cercherà di aiutare il bambino a raggiungere una posizione migliore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e reiezione del disegno di legge di iniziativa del senatore Elia: « Modifica all'articolo 33, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Elia: « Modifica all'articolo 33, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

I notai iscritti nei ruoli dal 10 giugno 1940, che siano stati rimossi o dispensati ai sensi degli articoli 31 e 32 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, qualora si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 33 della legge stessa, possono chiedere di essere riammessi all'esercizio del notariato indipendentemente dalla partecipazione a un nuovo concorso.

Il periodo corrente tra la rimozione o dispensa e la riammissione non è computabile ai fini dell'anzianità d'esercizio.

CEMMI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il 1º comma dell'art. 33 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili dispone: « I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempre che siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione od alla dispensa ». Questa dizione dimostra chiaramente che i notai, per essere riammessi all'esercizio della professione, debbono partecipare ad un nuovo concorso, che in tempi normali si svolge per esami. La dispensa poi ha luogo o per rinuncia, e quindi per fatto volontario, o per infermità che rende il notaio incapace al suo ufficio, secondo quanto è disposto nell'art. 31 della legge notarile. La rimozione invece ha luogo, secondo l'art. 32 della legge stessa, se il notaio non adempie agli obblighi impostigli dalla legge e cioè, per esempio, quando egli accetta impieghi incompatibili con l'esercizio del notariato, se ha cessato, senza giustificato motivo di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza ecc.

Il disegno di legge in esame, che è la riproduzione, secondo me notevolmente peggiorata, di un analogo disegno di legge presentato nel gennaio 1953 al Senato e che non è stato discusso per lo scioglimento anticipato del Parlamento, propone che i notai iscritti nei ruoli dal 10 giugno 1940 in avanti, rimossi o dispensati in forza dalle disposizioni citate, pos-

sano essere riammessi nei ruoli stessi a semplice domanda, sempre che siano venute a cessare le cause della dispensa o della rimozione.

La giustificazione del provvedimento, secondo il proponente, starebbe nel fatto che, a causa delle anormali condizioni economiche e monetarie determinatesi in dipendenza dell'ultimo conflitto, un certo numero di notai, avendo conseguito la nomina a sedi non congrue, ha creduto conveniente abbandonare la attività notarile cadendo sotto il provvedimento della rimozione.

E' da notare che mentre la relazione del proponente giustifica il disegno di legge per questo solo specifico fatto, il provvedimento proposto estenderebbe poi la sua efficacia a tutti i casi di rimozione e di dispensa, operando così ben oltre i limiti del vero e proprio periodo di emergenza, anzi operando addirittura senza termine finale, poichè il nuovo disegno di legge rispetto a quello del 1953 ha spostato indietro il termine iniziale, e cioè al 10 giugno 1940, ed ha lasciata aperta la strada per il futuro, per cui verrebbe ad aprirsi una falla permanente nel sistema della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. In pratica tanto varrebbe dire: i notai possono rinunciare al loro posto e poi rientrarvi quando vogliono, senza concorso.

Il relatore è contrario al disegno di legge per i seguenti motivi: in primo luogo, non ravvisa l'opportunità di introdurre, specialmente oggi, nella legge in vigore, delle modifiche tanto gravi da sconvolgerne permanentemente l'equilibrio, cosa che, anche in periodo di vera emergenza, sarebbe ingiustificata. Si tratta invero di un provvedimento in assoluto contrasto con il rigore che, giustamente, disciplina una funzione tanto delicata ed importante quale è quella notarile. Ma, prescindendo da questa considerazione, lo stato di emergenza è venuto a cessare da tempo, cosicchè oggi più nessuno pensa neanche a concorsi per titoli e le proposte avanzate a favore di tale forma di concorso sono state rigettate.

In secondo luogo, il provvedimento proposto verrebbe a mettere in condizioni di inferiorità fin troppo palesi ed inique la schiera dei giovani che si preparano alla carriera notarile attraverso studi severi, affrontando

prove che, per la loro serietà, non temono il confronto con alcun'altra e abbandonando consapevolmente ogni altra possibilità di carriera; ed avvantaggerebbe, di contro, non solo chi ha potuto avere seri motivi per farsi dispensare o rimuovere, ma anche chi, eventualmente, dopo aver constatato che il calcolo di convenienza che lo ha portato all'abbandono della professione notarile si è rivelato errato, oppure, se funzionario di Stato, avendo raggiunto la possibilità del trattamento di quiescenza, può considerare la professione di notaio come un comodo rifugio che garantisce, tra l'altro, una certa tranquillità per la vecchiaia, stante la buona organizzazione previdenziale della categoria.

Marginalmente, il relatore fa osservare che il fatto di doversi adattare, in prima nomina, ad una sede poco appetibile, non è affatto un fenomeno di emergenza, ma un normalissimo fatto per tutti i notai, qualunque sia la data della loro iscrizione nei ruoli. Il relatore nota che, contrariamente a quanto avviene sempre in tema di leggi notarili, il disegno di legge in esame non indica quali dovrebbero essere le sedi riservate ai notai che dovrebbero rientrare nei ruoli per certi specifici motivi eccezionali, per cui potrebbe accadere che costoro si venissero a trovare di nuovo in una sede scomoda. L'approvazione del disegno di legge susciterebbe poi una reazione negativa nell'ambiente notarile, reazione negativa tanto più ragionevole se si considera che le sedi notarili vacanti vanno sempre più riducendosi di numero, rendendo di conseguenza sempre più arduo l'accesso dei giovani alla carriera notarile; e si ridurrebbero sempre più con l'auspicata soppressione di sedi improduttive, solo parzialmente rimpiazzate dalla istituzione eventuale di nuove sedi.

In questo dopoguerra abbiamo visto il numero delle sedi messe a concorso scendere a 250 nelle prove in corso di espletamento, e credo che difficilmente nelle prossime prove

ne potrà essere messa a concorso una quantità maggiore.

Il proponente fa anche richiamo ad altre professioni, per le quali è possibile il reingresso nei ruoli, ma non sembra che questo richiamo possa essere riferibile ai notai, i quali hanno una funzione tutta particolare e sono iscritti in ruoli chiusi.

Il relatore ha ritenuto doveroso sentire in merito anche il Consiglio nazionale del notariato che, tra i suoi compiti, ha anche quello di pronunziarsi sui provvedimenti che interessano la classe notarile. Il massimo organo del notariato concorda con il relatore nel raccomandare la non approvazione del disegno di legge in esame. Si potrebbe forse fare una eccezione, quando si consideri che la rimozione può essere adottata anche per infermità mentale e, forse, si potrebbe pensare di stabilire che, una volta cessata l'infermità mentale, dopo l'anno di attesa prescritto, i colpiti dalla rimozione per tale causa potrebbero rientrare nell'esercizio delle loro funzioni. Comunque la questione richiederebbe uno studio approfondito ed una formulazione appropriata.

PRESIDENTE. Se non erro, è allo studio la nuova legge notarile in cui eventualmente potrebbe essere introdotta una disposizione per il regolamento dell'ipotesi del notaio risanato da una infermità mentale in seguito alla quale era stato colpito dal provvedimento di rimozione.

Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

La seduta termina alle ore 10,05.

Dott. MARTO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.